



**COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 06/2019**  
~~ORIGINALE~~/COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2019**

L'anno *DUEMILADICIANNOVE* addì *Ventisei* del mese di *MARZO* alle ore 19.00, in prima convocazione nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seconda convocazione all'appello risultano:

N. ordine	COGNOME E NOME	PRES	ASS.
1	STORACE Giorgio	SI	NO
2	VIALARDI Rosanna	SI	NO
3	PITTELLA GIANCARLO	SI	NO
4	PROFUMO MARIA GRAZIA	SI	NO
5	CARDELLA NORA THEA	SI	NO
6	GIOVINAZZO Vincenzo	NO	SI
7	FOSSA GIORGIO	SI	NO
8	GUARAGLIA GIORGIO	NO	SI
9	TACCHELLA TERESA	SI	NO
10	COGO MANDINA	SI	NO
11	BRUNO VINCENZO	SI	NO
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Alessandro PARODI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giorgio Storace - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**CONSIDERATE**, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147

### **CONSIDERATO che:**

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che "Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
  - l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 10/04/2018, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

**VISTA** la Legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'Ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:

• Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

• Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

• Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:

• co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

• co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A/1 A/8 A/9) destinati ad abitazione principale

#### **CONSIDERATO**

- Che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati 10,6 IMU ed al 2,5 TASI;

#### **VISTA:**

- la Deliberazione n. 15 del 27/08/2014, con la quale il consiglio comunale ha approvato il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), che disciplina l'IMU e TASI;

#### **VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n. 448, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

**RILEVATO** che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

**RITENUTO** di definire le seguenti previsioni di gettito:

- IMU ANNO 2019 € 48.000,00

- TASI ANNO 2019 € 22.000,00

**RITENUTO** pertanto: - di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI come di seguito elencato

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

L'Assessore Vialardi spiega che la decisione di aumentare seppur di poco l'aliquota IMU si è concretizzata a seguito della segnalazione effettuata dal gruppo di Minoranza alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo, il Consigliere Tacchella risponde criticando l'indennità del Sindaco sebbene sia legittima, attribuendogli a suo dire un costo di € 90.000,00 nel corso del mandato.

**ACQUISITI** gli allegati pareri;

Con voti favorevoli 5 e 3 contrari (Bruno, Cogo e Tacchella) ed 1 astenuto (Profumo) resi nelle forme di Legge

## **DELIBERA**

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2019 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote e detrazioni:
  - a) Aliquota 8,6 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie);
  - b) Aliquota 8,6 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere);
  - c) Aliquota 4,0 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - e) Aliquota 5,0 per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201;
  - f) Aliquota 8,6 per mille per le aree fabbricabili;
3. di determinare ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2. lettera c), a favore dei soggetti passivi persone

fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;

4. di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;

5. di determinare per l'anno 2019 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

a) aliquota base nella misura del 2,0 per mille per i seguenti immobili:

b) azzeramento dell'aliquota di base per i seguenti immobili (quando si è deciso di azzerare):

-fabbricati rurali strumentali

6. di dare atto che, sulla base delle statuizioni dei punti precedenti, lo schema delle principali aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI risultanti è il seguente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ‰</b>	<b>ALIQUOTE TASI</b>
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alle categorie catastali: - A ( abitazioni) - C/2, C/6, C/7 ( magazzini, garage, posti auto, tettoie)	8,6	2,0
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: - A/10 ( uffici) - B ( colonie, asili, ospedali) - C/1 (negozi, bar, botteghe) - C/3, C/4, C/5 (laboratori..) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi..)	8,6	2,0
ALTRE FATTISPECIE AGEVOLATE immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica	7,0	2,0
TERRENI AGRICOLI	/	/
AREE FABBRICABILI	8,6	2,0
FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE classificato nelle Categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative PERTINENZE	4,0 Detrazione € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta	1,5
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI * in linea retta entro il primo grado purché utilizzato come abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9	5,0 Con riduzione del 50% della base imponibile	2,0 Con riduzione del 50% della base imponibile
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale – art. 9 comma 3.bis del D.L. 30/12/1993 N.557.	/	1,0
*Ai comodatari rientranti nell'agevolazione di cui alla L.208/2015 (Aliquota + riduzione); Ai comodatari diversi dai predetti rientranti nella definizione comunale (solo aliquota ridotta No riduzione)		

7. di dare atto che sulla base del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), è assimilata all'abitazione principale e quindi non si applica l'IMU all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201; - ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; - ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU e della TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

9. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

10. di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

11. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Comune di ROCCHETTA LIGURE

---

Proposta di Deliberazione  
Del Sindaco  
Dell'Assessore

ALLA GIUNTA MUNICIPALE  
COMUNALE

AL CONSIGLIO

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2019**

**PARERE TECNICO**

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alessandro Parodi

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere favorevole sulla regolarità contabile

Data 26/03/2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Raffaella Vialardi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Giorgio Storace*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Alessandro Parodi*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 03/05/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Alessandro Parodi*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'Art. 124,c.1, del T.U.  
18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dr. Alessandro Parodi*

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 03/05/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Alessandro Parodi*